SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2016, n. **191**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ARMENIA

NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia (denominati in seguito la Parte o «le Parti»):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del *Partnership for Peace*;

desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Principi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti da entrambi i Paesi nonché, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Art. 2.

Cooperazione generale

1. *Attuazione*

1) Sulla base del presente Accordo gli organismi autorizzati dalle Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevederanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle stesse attività.

2) Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti, di comune accordo.

3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Armenia.

4) Eventuali consultazioni degli organismi autorizzati dalle Parti avverranno secondo principi di rotazione a Yerevan ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica italiana e le Forze Armate della Repubblica dell'Armenia.

2. *Campi*

La Cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata alle seguenti aree:

1) politica di sicurezza e difesa;

2) formazione militare-legale;

3) ricerca e sviluppo, supproto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

5) strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

6) organizzazione ed impiego delle Forze Armate;

7) formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione;

8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

9) formazione ed addestramento in campo militare;

10) sanità militare;

11) storia militare;

12) sport militare;

13) altri settori militari di interesse comune delle Parti.

3. *Modalità*

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

3) incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della Difesa;

4) addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;

5) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

6) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra gli organismi autorizzati dalle Parti;

7) partecipazione ad esercitazioni militari;

8) visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari;

9) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

10) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;

11) altre campi militari reciprocamente concordati dalle Parti.

Art. 3.

Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

1) spese di viaggio, salari, assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al punto «2», la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, che verranno fornite gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Annate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

Art. 4.

Giurisdizione

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e punibili secondo la normativa nazionale del Paese ospitante.

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Art. 5.

Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni causati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà previo accordo tra le Parti, indennizzato dalla Parte inviante. Se il danno causato nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio non è il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso deve essere risarcito dalla parte ospitante.

2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Art. 6.

Cooperazione nel campo dell'importazione
ed esportazione di prodotti aventi scopo militare

1. *Supporto alla iniziative commerciali*

Le Parti, allo scopo di semplificare il controllo relativo ai prodotti militari ed alle procedure inerenti il controllo e le attività connesse, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali correlate al citato settore e ad ogni altra area di reciproco interesse.

2. *Modalità*

Le attività nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

1) ricerca scientifica, test e progettazione;

2) scambio di esperienze in campo tecnico;

3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalle Parti;

4) approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali concernenti l'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare;

5) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo, in conformità con le leggi nazionali e gli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

3. *Impegni*

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

Art. 7.

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. In aggiunta a quanto sopra, la Parte Armena tratta e protegge le informazioni italiane aventi la classifica «RISERVATO» e «RISERVATISSIMO» in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard ed alle procedure per le medesime informazioni aventi la classifica «SECRET».

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	**Corrispondenza (in Inglese)**	**Per la Repubblica dell'Armenia**
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ՀՈՒՅԺ ԳԱՂՏՆԻ
SEGRETO	SECRET	ԳԱՂՏՆԻ
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	
RISERVATO	RESTRICTED	

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

Art. 8.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta, attraverso i canali diplomatici, esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

Art. 9.

Protocolli aggiuntivi, emendamenti,
revisioni e programmi

1. Con il consenso delle Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano Organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.

2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Armenia, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 10.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 11.
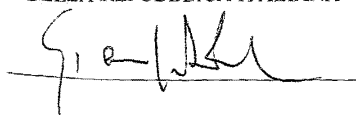
Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

2. La denuncia del presente Accordo sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica dall'altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.
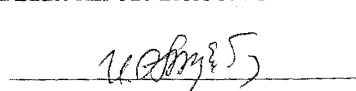
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in Jerevan il 17 ottobre 2012 in due originali, in lingua italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ARMENIA
[firma]	[firma]

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as the "Parties"):

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations,

- desiring to enhance co-operation between the Countries in the field of Defence and in the spirit of Partnership for Peace,

- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between Armed Forces of the two Countries,

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Co-operation Principles

The co-operation in the field of defence between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their countries' respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence.

ARTICLE 2
General Co-operation

1. Implementation

1) On the basis of this Agreement the authorized bodies of the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral co-operation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of the participants as well as the implementation modalities of the activities.
2) The annual plan of co-operation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
3) The organization and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Republic of Armenia and the Ministry of Defence of the Italian Republic.
4) Possible consultations of the authorized bodies of the Parties will be conducted on the rotational principle respectively in Yerevan and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programs between the Armed Forces of the Republic of Armenia and the Armed Forces of the Italian Republic.

2. Fields

Co-operation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

1) security and defence policy;
2) military-legal preparedness;
3) research and development, logistic support, and acquisition of military purpose products and services;
4) Peace Support and humanitarian operations;
5) structure and equipments of military units, personnel management;
6) organization and management of the Armed Forces;
7) organizational-mobilization preparedness;
8) environmental issues and pollution caused by military activities;
9) education and training in military field;
10) military medical service;
11) military history;
12) military sport;
13) other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

3. Modalities

The co-operation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

1) mutual visits by delegations to civil and military entities;
2) exchange of experience between the experts of the two Parties;
3) meetings between representatives of Parties' authorized members in the field of defence;
4) personnel training and retraining at the military educational institutions;
5) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
6) participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence interest, by common agreement between the authorized bodies of the Parties;
7) participation in military exercises;
8) visits of military ships, aircrafts and other structures;
9) mutual implementation of cultural and sporting activities;
10) support of commercial initiatives related to military purpose products and services linked to defence matters;
11) any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

ARTICLE 3
Financial Matters

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:

   1) travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulation;
   2) medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. Without prejudice to the terms of item 2) above, the Host Party shall provide emergency treatment, which is provided free of charge, at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel, of the sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party pays for these expenses.
3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

ARTICLE 4
Jurisdiction

1. The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory and punishable under Host Party national regulations.

2. The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and over civilian personnel – whenever it is subject to the law in force in the Sending Party – in the following cases:

   1) when the offences threaten the security or goods of the Sending Party;
   2) when the offences result from acts or omissions - whether due to wilful or negligent behavior – carried out during or in connection with duty service.

   Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Host Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

ARTICLE 5
Compensation for Damage

1. Compensation for any damage caused to the Host Party by a member of the Sending Party during their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the Sending Party according to mutual agreement. If the damage caused in the period of implementing service duties is not a result of the gross negligence or willful misconduct it shall be indemnified by the Host Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.

ARTICLE 6
Co-operation in the Field of Produce, Import and Export of Military Purpose Products

1. Support to Commercial Initiatives

The Parties, with the aim of streamlining the control concerning to military purpose products and procedures of activities related to that, agreed to support other commercial initiatives correlated to the mentioned sphere and to the areas of mutual interest.

2. Modalities

The activities in the field of Defence industry and procurement policy, research, development of military purpose products and equipment may take the following modalities:

1) Scientific research, test and design;
2) Exchange of experience in the technical sector;
3) Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
4) Procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their Countries` domestic laws concerning import and export of military purpose products;
5) Support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military purpose products.

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual activities outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their Countries` laws and to international agreements on the matter, signed by the Parties.

3. Commitments

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfillment by industries and/or organizations regarding this Agreement and contracts signed under its provisions.

ARTICLE 7
Security of Classified Information

1. **"Classified information"** is any information, act, activity, document, material or things to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information, exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations. In addition to the above mentioned, the Armenia Party handles and protects Italian information classified "RISERVATO" and "RISERVATISSIMO" in a manner no less stringent than the standards and procedures for its information classified "SECRET".
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by the National Security Authority or the Authority designated by the Parties.

4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Republic of Armenia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ՀՈԻՅԺ ԳԱՂՏՆԻ
SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO	SECRET CONFIDENTAL RESTRICTED	ԳԱՂՏՆԻ

5. Access to classified information exchanged in connection with this Agreement by the Parties' personnel shall be granted after the need-to-know has been ascertained and an appropriate security clearance has been issued in compliance with both Countries` national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer to Third Parties/International organizations of classified information, obtained as a result of co-operation in the field of defence covered by this Agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the originated Party.
8. Further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a relevant Agreement regulating the sphere between respective members in National Security sector of the Parties.

ARTICLE 8
Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 9
Supplementary Protocols, Amendments, Revisions and Programs

1. With the consent of both Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary Protocols which will be negotiated between both Parties shall be elaborated according to their Countries` national procedures, and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with their Countries` respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Republic of Armenia and the Ministry of Defence of the Italian Republic, according to mutual interest, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of both countries, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 10.

ARTICLE 10
Entry into Force

This Agreement enters into force on the date of the receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 11
Duration and Termination
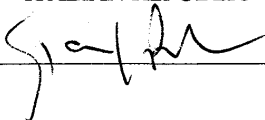
1. This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receiving of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their countries' respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Yerevan on 17 October 2012 in two originals, both in Armenian, English and Italian, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.
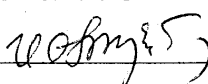
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1661):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI), in data 10 novembre 2014.

Assegnato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 novembre 2014, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 novembre 2014; il 19 maggio 2016.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3943):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione) e X (attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 luglio 2016; il 4 agosto 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 14 settembre 2016.

16G00202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2016.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico). (Decreto n. 614).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;

Rilevato che il citato protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due paesi;

Visto l'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di Baccalauréat francese;

Visto il decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 che ha dato attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo italo francese 24 febbraio 2009, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;

Visto il decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013, che ha disciplinato per la fase a regime, l'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata ESABAC;

Rilevato che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo francese si svolge a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo;

Visto il protocollo aggiuntivo tra Italia e Francia, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, per il rilascio del doppio diploma dell'esame di Stato di Istituto tecnico e del *Baccalauréat* tecnologico;

Considerato che il protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016 nell'art. 8 prevede che le parti possono dare esecuzione al protocollo medesimo, in via transitoria, a partire dalla data della firma;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla fase transitoria, di cui al citato protocollo aggiuntivo italo francese del 6 maggio 2016, per il biennio relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e alla fase a regime a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;

Considerato che – al termine della fase transitoria - dall'anno scolastico 2018/2019 l'esame «ESABAC TECHNO» si svolgerà a regime per tutte le istituzioni scolastiche di istituto tecnico del settore economico autorizzate che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dal protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016;

Ritenuto opportuno avviare la fase transitoria per le terze classi già autorizzate ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013 nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico;

Ritenuto opportuno che le classi quarte dell'anno scolastico 2016/2017, già autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013, possano optare per l'ESABAC TECHNO, previa delibera degli organi collegiali dell'istituto e richiesta del dirigente scolastico all'USR e al Ministero, per sostenere l'esame di Stato nella sessione 2018;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare, solo al termine della fase transitoria, anche classi di altri istituti tecnici del settore economico attualmente non coinvolti nell'«ESABAC TECHNO»;

Considerato che nella fase attuale transitoria, di avvio, il progetto può essere attivato negli istituti tecnici per il settore economico e che si fa riserva di estendere, successivamente, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici, - sentita la parte francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilità;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni, sia per la fase transitoria, sia per quella a regime, in ordine allo svolgimento dell'esame nelle classi di istituto tecnico nelle quali si attua l'esame di Stato progetto «ESABAC TECHNO», di cui al protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, con ciò dando piena attuazione al protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il progetto «ESABAC TECHNO» viene attivato, in prima fase transitoria, a partire dalle classi terze, già autorizzate nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico, attualmente facenti parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013. Esse adotteranno i programmi del progetto «ESABAC TECHNO», di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, e sosterranno il primo esame atto al conseguimento del doppio diploma a partire dalla sessione di esami di Stato 2019.

2. Le classi quarte dell'anno scolastico 2016-2017, già autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013, potranno optare per l'ESABAC TECHNO, su domanda del dirigente scolastico, da inoltrare all'ufficio scolastico regionale e al Ministero, previa delibera degli organi collegiali d'istituto, e andare ad esame di Stato nella sessione 2018;

3. Gli istituti tecnici del settore economico, attualmente non coinvolti nell'«ESABAC TECHNO», nonché altre classi di istituti tecnici già coinvolti, potranno essere autorizzati solo al termine della fase transitoria;

4. Si fa riserva di estendere, al termine della fase transitoria, dall'a.s. 2018-2019, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnicisentita la parte francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilità;

5. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC TECHNO», è disciplinato, per la fase transitoria e per quella a regime, dal presente decreto. La fase transitoria concerne il biennio 2016/2017 – 2017/2018; successivamente, dall'a.s. 2018-2019, si svolgerà la fase a regime.

Art. 2.

Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico «ESABAC TECHNO», conclusivo del corso di studio nelle istituzioni scolastiche francesi, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori italiani di tipo universitario e non universitario, alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di *Baccalauréat* tecnologico, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico «ESABAC TECHNO» nelle istituzioni scolastiche italiane di istituto tecnico per il settore economico, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiori francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.

3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di istituto tecnico per il settore economico possono attivare il percorso «ESABAC TECHNO». La relativa autorizzazione è rilasciata - riscontrate le condizioni di fattibilità - dal Ministero degli esteri e della cooperazione, previo parere favorevole della parte francese e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, tramite la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - su proposta dei direttori degli uffici scolastici regionali – esaurita la fase transitoria - può autorizzare l'attivazione dei percorsi «ESABAC TECHNO» anche negli istituti tecnici del settore economico del territorio metropolitano, istituti e classi attualmente non coinvolti nella fase transitoria. In prima fase transitoria potranno essere ammesse al dispositivo «ESABAC TECHNO» solo le Istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

Frequenza e ammissione agli esami

1. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studi «ESABAC TECHNO», eventualmente anche nelle classi c.d. «articolate», sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. È consentito agli alunni inseriti nei percorsi «ESABAC TECHNO» di frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al detto percorso, devono comunque sostenere con esito positivo un accertamento in francese sugli specifici programmi di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e di storia in francese.

4. È consentito agli alunni già inseriti nei percorsi «ESABAC» di tipo generale di passare nel corso del periodo di formazione integrato (ultimi tre anni del ciclo di studi) a classi in cui è attivato l'«ESABAC TECHNO» e viceversa, previa verifica della parte del programma non svolto.

5. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata «ESABAC TECHNO», attesa la peculiarità del corso di studi in questione.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

1. Fermo restando il numero di membri previsto dalla normativa vigente, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il progetto «ESABAC TECHNO», è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina «francese» denominata, ai sensi del protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, «Lingua, cultura e comunicazione», sia del commissario per la disciplina di storia.

2. Il commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova nell'ambito del colloquio, della collaborazione del commissario esterno di «Lingua, cultura e comunicazione» francese; può avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.

3. È autorizzata la assistenza di ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata «ESABAC TECHNO». La relativa spesa non può in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato.

Art. 5.

Tipologia delle prove di esame

1. Il percorso di formazione integrata dà luogo a una parte specifica dell'esame di Stato, denominata «ESABAC TECHNO», costituita da:

una prova di «Lingua, cultura e comunicazione» francese, scritta ed orale, con l'attribuzione di un solo voto, espresso in quindicesimi, ottenuto a partire da una valutazione scritta e una orale;

una prova orale, nell'ambito del colloquio, che verte sulla disciplina non linguistica, storia veicolata in francese con l'attribuzione di un voto espresso in quindicesimi;

2. la prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese, i cui obiettivi, struttura e valutazione sono indicati nell'allegato 5, verte sul programma specifico del percorso «ESABAC TECHNO» e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:

a) studio e analisi di un insieme di documenti (non più di 4 documenti, di cui uno iconografico, relativi alla specificità dell'indirizzo di studio);

b) analisi di un testo, relativo alla specificità dell'indirizzo di studio;

3. la prova scritta, di «Lingua, cultura e comunicazione» francese (durata 4 *ore)*, viene effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, e costituisce la quarta prova scritta;

4. nell'ambito del colloquio si svolgerà la prova orale di «Lingua, cultura e comunicazione» francese, e di storia veicolata in francese; quest'ultima sarà condotta a partire da uno o più testi di supporto, compresi nel programma di studio dell'ultimo anno.

Art. 6.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine, la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova scritta e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. Il punteggio è espresso in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. Il punteggio, in quindicesimi, della quarta prova scritta (prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese) deve essere pubblicato all'albo dell'istituto sede della commissione di esame. Non costituisce impedimento all'ammissione alle prove orali dell'«ESABAC TECHNO», nell'ambito del colloquio, un'eventuale insufficienza nella quarta prova scritta.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta in lingua francese («Lingua, cultura e comunicazione» francese).

3. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione delle due prove orali, in francese, l'una di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e l'altra di storia veicolata in francese, vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del *Baccalauréat*, nell'ambito dell'«ESABAC TECHNO», la commissione esprime in quindicesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali.

4. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di *Baccalauréat*, il punteggio relativo alla prova di «Lingua, cultura e comunicazione» francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.

5. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

6. Per il rilascio del diploma di *Baccalauréat*, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e prova orale di storia veicolata in francese) un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potrà essere rilasciato il diploma di *Baccalauréat*.

7. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e

prova orale di storia veicolata in francese) sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La Commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato, in quanto, ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta (risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato), la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di *Baccalauréat*.

8. L'esito della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione esito negativo nel caso di mancato superamento.

Art. 7.

Rilascio dei diplomi

1. Per le modalità del rilascio dei diplomi si fa riferimento a quanto già previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 del decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013.

2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 95/2013 viene così riformulato: «Il diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla: "Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi del protocollo aggiuntivo, firmato in data 6 maggio 2016, ed è valido a tutti gli effetti di legge"».

Art. 8.

Disposizioni relative alla Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'art. 6 del protocollo aggiuntivo, italo francese, sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, nel rispetto della specifica legislazione regionale – legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 – gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale n. 52/1998, la prova specifica di «Lingua, cultura e comunicazione» in lingua francese. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di «Lingua, cultura e comunicazione» e la prova orale di storia veicolata in francese vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'«ESABAC TECHNO», la commissione esprime in quindicesimi:

il punteggio relativo alla prova orale in francese di «Lingua, cultura e comunicazione»;

il punteggio per la prova orale di storia veicolata in lingua francese.

3. La commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO», distintamente:

per la prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese;

per la prova orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese;

per la prova orale di storia veicolata in francese.

4. La commissione determina la media aritmetica tra la prova scritta e quella orale di «Lingua, cultura e comunicazione». Il punteggio così ottenuto fa media aritmetica con la valutazione della prova orale di storia veicolata in francese per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo «ESABAC TECHNO». Nel caso in cui il punteggio complessivo non raggiunga i dieci quindicesimi, non viene rilasciato il diploma di *Baccalauréat* tecnologico.

Art. 9.

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame «ESABAC TECHNO», non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

allegato 1 - Requisiti necessari per l'attivazione del percorso «ESABAC TECHNO»;

allegato 2 - Programmi, in francese, di «Lingua, cultura e comunicazione»;

allegato 3 - Programmi di storia veicolata in francese;

allegato 4 - Tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio, allegata al decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013;

allegato 5 - Obiettivi, struttura e criteri di valutazione della prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per i controlli di legge.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3571

ALLEGATO *1*

Requisiti

ESABAC TECHNO = acronimo di «Esame di Stato d'istituto tecnico» e «Baccalaureato tecnologico»

In base all'accordo sottoscritto il 24 febbraio 2009 dai Ministri dell'istruzione italiano e francese sono rilasciati due diplomi: il diploma italiano di esame di stato e il baccalaureato francese a seguito di un percorso di formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche (Francese e D.N.L.).

Ai sensi del protocollo aggiuntivo a tale accordo firmato il 6 maggio 2016 dai Ministri dell'istruzione italiano e francese prende avvio «l'ESABAC TECHNO» per gli istituti tecnici del settore economico.

Come per l'ESABAC generale anche per l'ESABAC TECHNO il piano degli studi della scuola italiana è integrato a partire dal primo anno del secondo biennio della scuola secondaria superiore.

Il curricolo deve prevedere lo studio, a livello approfondito, della lingua, cultura e comunicazione francese (almeno 4 ore settimanali per ogni anno del secondo biennio e dell'ultimo anno) nonchè di una disciplina non linguistica insegnata in lingua francese (2 ore per ogni anno del secondo biennio e dell'ultimo anno).

La D.N.L. è per tutti la storia.

L'esame di stato in italia è integrato con una quarta prova scritta di lingua cultura e comunicazione francese (durata della prova 4 *ore).*

Le competenze relative alla lingua cultura e comunicazione francese sono anche verificate in sede di colloquio.

Le competenze relative alla storia veicolata in francese sono verificate in sede di colloquio.

Nella fase transitoria biennale il progetto coinvolgerà - a partire dal 2016-17 - le classi terze degli istituti tecnici che hanno già ottenuto l'autorizzazione per l'ESABAC generale ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013 e, a domanda, le classi quarte già autorizzate per l'ESABAC generale. queste ultime, per il passaggio all'ESABAC TECHNO, dovranno acquisire apposita delibera degli organi collegiali.

I primi esami dell'ESABAC TECHNO decorrono a partire dall'a.s. 2018/19.

A partire dall'anno 2018-19, nella fase a regime, il progetto potrà estendersi anche ad altre isituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore, istruzione tecncica – settore economico - in grado di assicurare il curricolo sopra descritto.

ALLEGATO *2*

Programma di lingua, cultura e comunicazione
per le sezioni ESABAC TECHNO

(Esame di Stato e Baccalauréat per gli istituti tecnici economici per il turismo e amministrazione, finanza e marketing)

Premessa

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell'esame di Stato istruzione tecnica e del Baccalauréat technologique si colloca nella continuità della formazione generale e specialistica, nell'ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi e della dimensione europea, tenendo presente la specificità degli indirizzi di studi turistico ed economico.

Le sezioni ESABAC TECHNO intendono sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l'apertura alla cultura dell'altro attraverso l'approfondimento della civiltà del Paese partner. La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, favorisce l'apprezzamento della diversità.

Per permettere l'acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio della lingua, della cultura e della comunicazione.

Obiettivi

Il ciclo terminale delle sezioni ESABAC TECHNO si inserisce in continuità con il programma delle classi precedenti; prende spunto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) elaborato dal Consiglio d'Europa che mira a sviluppare l'autonomia dell'allievo nella pratica delle lingue straniere nelle seguenti attività linguistico-comunicative:

comprensione
- comprensione orale;
- comprensione scritta;

produzione
- produzione orale;
- produzione scritta;

interazione.

Al termine della classe terminale ESABAC TECHNO (quinta classe) il livello di competenza richiesto in uscita è B2 (utilizzatore indipendente – livello avanzato).

Ciascun livello del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) si riferisce ad un descrittore di capacità secondo le suddette attività linguistico-comunicative.

Il passaggio dal livello «soglia» B1 al livello «avanzato» B2 nella scala del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, costituisce un progresso importante nella padronanza della lingua oggetto di studio. Nonostante i due livelli si riferiscano all'utilizzatore indipendente, la differenza che li distingue rappresenta un grado di complessità e di autonomia aggiuntive che si possono riassumere come segue.

Al livello B2, l'alunno è in grado di:

nella comprensione

capire l'essenziale di messaggi orali elaborati (dibattiti, conferenze, notiziari e trasmissioni televisive, film o documentari e discorsi di una certa lunghezza su una vasta gamma di argomenti;

seguire un'argomentazione complessa in lingua standard;

interpretare il messaggio cogliendone i significati impliciti;

riconoscere il punto di vista del locutore;

fare prova di un grande grado di autonomia in lettura;

nella produzione

esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo interessano o relativi alle sue conoscenze specifiche;

presentare, riformulare, spiegare o commentare in modo chiaro e dettagliato, allo scritto e all'orale, dei documenti che presentino un'informazione o un insieme di informazioni, delle opinioni e punti di vista;

esprimere diversi punti di vista e opinioni e sviluppare un'argomentazione chiara, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni;

nell'interazione

partecipare ad un dialogo a due o più persone esprimendosi con spontaneità e scioltezza anche con parlanti nativi;

partecipare attivamente a conversazioni di una certa lunghezza, interagendo e argomentando, sostenendo le sue opinioni.

Modalità organizzative

La costruzione dell'apprendimento centrata sulla pratica di competenze operative permette di definire situazioni comunicative concrete, nelle quali l'allievo utilizza saperi e competenze acquisite nella lingua del paese partner e, allo stesso tempo, nell'insegnamento tecnico di indirizzo.

L'approccio attraverso le cinque attività linguistico-comunicative permetterà di costruire un percorso di apprendimento equilibrato e coerente.

L'impiego del digitale contribuisce ad aumentare il tempo di esposizione ad una lingua autentica, all'interno o all'esterno dell'istituto scolastico, permette all'alunno di esercitarsi nella ricerca di documenti (testi, video, audio) in riferimento ai contenuti culturali e tecnici veicolati dalla lingua del paese partner e, con il ricorso a strumenti adeguati, di incrementare la sua fluidità nella comunicazione scritta e orale. Il ricorso al digitale può anche rivelarsi utile per valutare le competenze degli alunni e per assicurare la capitalizzazione dei loro progressi.

L'insegnamento della lingua, cultura e comunicazione può altresì incoraggiare la mobilità verso il paese partner, in particolare attraverso periodi di scolarizzazione temporanea e/o stage. È dunque auspicabile che tali attività siano integrate al progetto di insegnamento.

Linee guida per la Francia

I contesti di utilizzo della lingua oggetto di studio sono prioritariamente stabiliti tenendo conto dell'asse fondante culturale per gli indirizzi di studio generali e tecnologici: «Atti fondatori e mondi in evoluzione» .

Questo asse culturale è articolato in quattro percorsi integrati:

spazi e scambi;

ricchezze del patrimonio;

luoghi e forme del potere;

l'idea del progresso.

È fortemente consigliato che questi percorsi siano sviluppati tenendo conto degli obiettivi tecnologici specifici dei diversi indirizzi di studio.

Linee guida per l'Italia – istruzione tecnica, settore economico (indirizzi turismo e amministrazione finanza e marketing (1))

Premessa

Il percorso, che integra la lingua, la cultura e la comunicazione, si articola su ambiti differenti ma strettamente correlati:

linguistico-comunicativo;

letterario;

turistico (indirizzo turismo) o economico-amministrativo (indirizzo economia, finanza e marketing).

Versante linguistico-comunicativo

Tenendo conto di quanto già esplicitato nelle prime 2 pagine per tale versante, valido per i 2 paesi partner (premessa, obiettivi, modalità organizzative), le linee guida italiane sottolineano alcune specificità proprie degli indirizzi in cui l'ESABAC TECHNO si colloca. Esse si riferiscono, altresì, alle linee guida per la lingua comunitaria dell'istruzione tecnica (settore economico) della direttiva Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 del 12 gennaio 2012.

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:

L'allievo è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un parlante nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti con particolare riferimento ai testi di carattere turistico e promozionale del territorio/economico-aziendale e comunicazione d'impresa; sa esprimere un'opinione su un argomento di attualità, di lavoro e relativo al settore di indirizzo, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Competenze interculturali:

L'allievo è in grado di:

presentare i principali aspetti turistici del proprio paese e del paese partner, le loro risorse artistiche, culturali e naturali e i flussi turistici;

riconoscere le principali strategie di marketing per valorizzare e promuovere il territorio del proprio paese e del paese partner;

organizzare percorsi e itinerari turistici, generali o tematici, utilizzando le infrastrutture e le strutture ricettive dei due paesi;

orientarsi sulle possibilità di sviluppo e di rilancio delle piccole e medie imprese all'interno dell'Unione europea, sfruttando gli strumenti e le opportunità offerte;

effettuare ricerche comparative sulle principali tendenze dei mercati francese e italiano;

sapersi inserire nel mercato del lavoro dei due paesi partner, proponendo candidature mirate, secondo le proprie competenze e le proprie ambizioni;

proporre idee innovative per nuove attività commerciali e professionali (startup), nell'ottica di trovare nuovi spazi di mercato, anche sfruttando le nuove tecnologie della comunicazione.

In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l'allievo, in entrata nel secondo biennio (inizio del percorso di forma-

---

(1) L'attuazione in Italia del protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016 sull'«EsaBac Techno» riguarda in una prima fase gli indirizzi di studio denominati «amministrazione, finanza e marketing» e «turismo», entrambi afferenti al settore economico. In fasi successive, il campo di applicazione del protocollo potrebbe essere esteso anche ad altri indirizzi del settore tecnologico.

zione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e che conosca, gli aspetti geografici e economici principali del paese partner.

Versante letterario

La scelta di autori e testi, sulla base del percorso cronologicamente indicato è lasciata all'insegnante, che definisce con ampi margini di libertà i contenuti del programma di formazione integrata sui tre anni, organizzando possibilmente per ambiti tematici i percorsi letterari da proporre, indipendentemente dalla sequenza cronologica . È auspicabile che si faccia riferimento, per analogia di propositi formativi con il Paese partner, anche ai 4 percorsi integrati indicati nelle linee-guida valide per la Parte francese. Sarà opportuno tener conto anche delle proposte e suggerimenti forniti nei programmi di lingua e letteratura per l'ESABAC di tipo generale, in modo da assicurare un percorso integrato fra le culture e le letterature italiane e francesi.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare Eduscol http://eduscol.education. fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html

1. La letteratura medioevale.

2. Il Rinascimento e La Renaissance.

3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo.

4. L'Illuminismo, la nuova razionalità.

5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; il Preromanticismo.

6. Il Romanticismo.

7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia.

8. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo.

9. La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche.

Ogni «itinerario letterario» è costituito da 2 a 4 brani scelti dal docente.

Negli ultimi due anni di formazione, devono essere lette almeno 2 opere in versione integrale .

Si riportano pertanto, al solo titolo esemplificativo, ma non a titolo esaustivo o vincolante, alcuni esempi di autori che potrebbero essere oggetto di studio e consentire percorsi tematici, oltre che con la letteratura italiana e la storia, con le discipline di indirizzo:

nell'ambito turistico, la letteratura di viaggio degli scrittori-viaggiatori che hanno prodotto racconti sull'Italia, come Montaigne, Montesquieu, Dumas, Taine, Stendhal, Maupassant, Giono, Renan, Fernandez, Schifano…

nell'ambito economico ed amministrativo la letteratura che offre spunti di riflessione sull'economia dei due paesi e sulla sociologia, come Montesquieu, Rousseau, Saint-Simon, Giono, Lévy-Strauss, Latouche, Bourdieu, Piketty…

Versante turistico/amministrazione, finanza e marketing

Turismo

Si riportano, qui di seguito, alcune tra le aree tematiche turistiche più diffuse, a partire delle quali è possibile sviluppare le unità significative di apprendimento. Gli anni scolastici di riferimento sono riportati, al solo titolo esemplificativo e non vincolante.

3° anno

Mercati turistici: aspetti micro e macro economici;

infrastrutture e trasporti in Francia e in Italia: l'evoluzione e gli snodi attuali con l'Europa;

la ricettività tradizionale e classificata: gli hotel, i residence, i villaggi vacanze, gli agriturismo, i campeggi;

le regioni italiane: studio di una regione a scelta e delle sue principali forme di turismo (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

le regioni francesi: studio di una regione a scelta e delle sue principali forme di turismo (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro).

4° anno

L'organizzazione turistica: gli operatori turistici e le agenzie di viaggi per l'accoglienza turistica;

altre forme di ricettività e nuove tendenze: dai B&B al CoachSurfing passando per gli ostelli della gioventù, gli «alberghi diffusi» (borghi-albergo) e gli hotel-boutique;

il turismo come volano di sviluppo economico e sociale: sostenibile, equo e solidale; la responsabilità etica dell'impresa;

le regioni italiane: studio di una regione a scelta e delle sue principali forme di turismo (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

le regioni francesi: studio di una regione a scelta e delle sue principali forme di turismo (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro).

5° anno

Marketing turistico. Marketing aziendale. Marketing integrato;

la promozione turistica del territorio con particolare attenzione al web e agli strumenti «peer-to-peer»;

gli itinerari tematici come ponti tra natura, arti figurative, letteratura, folklore e gastronomia;

itinerario turistico o itinerario tematico sulla propria città o regione, oppure su altra regione/area geografica scelta dal docente, con particolare attenzione al patrimonio artistico-monumentale (raccordo con alternanza scuola-lavoro);

itinerario turistico o itinerario tematico su Parigi, con particolare attenzione al patrimonio artistico-monumentale o su altra zona della Francia con particolare attenzione al patrimonio paesaggistico e attrattivo per il turismo (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

Amministrazione, finanza e marketing

Si riportano, qui di seguito, alcune tra le aree tematiche economiche più diffuse, a partire delle quali è possibile sviluppare le unità significative di apprendimento. Gli anni scolastici di riferimento sono riportati, al solo titolo esemplificativo e non vincolante.

3° anno

Le regioni italiane e francesi: studio di una regione a scelta e della sua economia (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);ù

infrastrutture e trasporti in Francia e in Italia: l'evoluzione e gli snodi attuali con l'Europa;

lo stato giuridico delle aziende con riferimento alle nuove forme di commercio online;

organisation interne de l'entreprise.

4° anno

Le regioni italiane e francesi: studio di una regione/area geografica a scelta e della sua economia (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

il marketing per la ricerca di un mercato o per la creazione dei bisogni;

il business plan (o «plan d'affaires»);

l'economia locale ancorata sul territorio contro il franchising e la grande distribuzione;

lo sviluppo economico sostenibile e il commercio equo e solidale o a «chilometro zero».

5° anno

Le regioni italiane e francesi: studio di una regione/area geografica a scelta e della sua economia (raccordo con i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

dall'artigianato all'impresa moderna;

il sistema bancario francese e sua esposizione in Italia;

le innovazioni tecnologiche e la ricerca di nuovi mercati: le «start up»;

import/export tra Italia e Francia: il valore del paese partner nelle relazioni e negli scambi bilaterali/europei/internazionali dell'Italia.

ALLEGATO 3

Progetto ESABAC per gli istituti tecnici italiani.

Linee direttrici specifiche per l'insegnamento della Storia.

Introduzione

Le linee guida italiane per gli istituti tecnici e i programmi francesi per l'indirizzo STMG condividono molte finalità e obiettivi, tra cui la formazione di uno spirito critico e l'acquisizione di capacità di lavoro autonomo (con abilità trasversali e specifiche); in entrambi i casi si sottolinea il ruolo dell'apprendimento della storia nell'educazione alla cittadinanza, e si afferma la volontà di presentare dei contenuti coerenti anche con gli studi specifici degli allievi (in modo più dettagliato nelle linee guida italiane). In entrambi si fa riferimento a uno studio della storia su diverse scale e da diverse prospettive.

Detto questo, i contenuti rimandano però a due diverse tradizioni pedagogiche: le linee guida italiane conducono a un programma di storia generale organizzato attorno a un fondamentale asse cronologico, programma che cerca di conciliare la storia degli eventi con la storia della lunga durata, e che privilegia i processi di trasformazione; i programmi francesi propongono un percorso tematizzato. Tale percorso risulta assai ridotto nei contenuti, a causa dello scarso numero di ore attribuitegli: da 44 a 48 ore in 2nde, da 30 a 36 ore in 1ère, da 25 h 30 a 29 h 30 in Terminale; questo, a fronte delle 66 ore attribuite alla disciplina in ciascuno dei tre anni in Italia.

La proposta che segue tenta di conciliare le due tradizioni, salvaguardandone i tratti fondamentali, in particolare l'aspetto metodologico per quanto riguarda la parte francese, e il rispetto dell'asse cronologico, per quanto riguarda la tradizione italiana; si è inoltre data particolare importanza alle questioni economico-sociali e alla storia settoriale, per valorizzare la specificità dell'indirizzo di studi.

Prima parte – Finalità e obiettivi formativi

Le principali finalità dell'insegnamento della storia nel dispositivo per il rilascio simultaneo del diploma di Baccalauréat technologique e d'esame di Stato per gli istituti tecnici - Settore economico sono di tre ordini:

1. culturali: l'insegnamento della storia concorre in modo specifico alla formazione di una identità ricca, diversificata, consapevole della complessità della realtà e aperta all'alterità; in particolare, al termine del percorso di studio l'allievo sa stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro; sa riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; sa collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche nella loro dimensione storico-culturale; sa riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;

2. intellettuali: l'insegnamento della storia stimola la curiosità dello studente e gli fornisce strumenti concettuali e metodologici per analizzare e comprendere gli eventi e i fenomeni del passato nella complessità dei loro aspetti, nonché nelle loro relazioni col presente; in particolare lo studio comparato delle vicende dei due Paesi partner, l'uso di metodologie di apprendimento proprie di un'altra tradizione pedagogica, e l'acquisizione di capacità di concettualizzazione e di espressione in un'altra lingua favoriscono lo sviluppo del pensiero critico;

3. civiche: l'insegnamento della storia fornisce allo studente gli strumenti per un'integrazione consapevole e attiva nella società; lo prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio; gli permette di comprendere le modalità dell'agire umano nel passato e nel tempo presente, mostrando che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica; infine, consente all'allievo di essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando anche da questo punto di vista in modo attivo alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e internazionale.

Obiettivi formativi

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:

percepire e comprendere le radici storiche del presente;

comprendere i fenomeni storici, evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori, e ricollocandoli nel loro contesto;

approfondire i nessi fra il passato e il presente, o fra diverse scale temporali (lunga e corta durata) o spaziali (dimensione locale, nazionale, globale, ecc.) in una prospettiva interdisciplinare;

effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale;

comprendere l'approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e utilizzando le fonti;

padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e cambiamenti;

porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;

integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali con la scienza e la tecnica;

riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori collegati agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socio-economici, politici e culturali;

riconoscere il valore del patrimonio, come traccia del passato e come elemento dell'eredità culturale;

inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento;

applicare un metodo di lavoro laboratoriale, utilizzando categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali; in particolare leggere e interpretare documenti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d'arte, oggetti ecc.) e mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni così ottenute;

lavorare in modo autonomo, da solo o collaborando all'interno di un gruppo;

esporre in forma scritta e orale le proprie conoscenze nelle due lingue, conoscendo in particolare il vocabolario specifico;

usare gli strumenti informatici per compiere ricerche, redigere testi e montare presentazioni nelle due lingue;

utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni;

praticare una cittadinanza attiva attraverso l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà;

esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale, sulla base dei valori comuni compresi nella Costituzione dei due paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Indicazioni didattiche

Allo scopo di formare gli allievi ai metodi della storia, si privilegerà un insegnamento in cui l'apporto delle conoscenze sia sostenuto da una solida formazione metodologica. Nel rispetto della libertà di insegnamento e della responsabilità pedagogica, il docente di storia sceglierà l'approccio didattico più opportuno. Utilizzerà documenti ed esempi liberamente scelti, in coerenza con il suo progetto pedagogico.

Si precisa che gli studi di caso proposti nell'ambito del programma sono solo un suggerimento per i docenti, senza alcun valore prescrittivo.

Indicazioni di contenuto

Classe 3°

Temi e argomenti di studio	Articolazione e possibili studi di caso
Il Mediterraneo fra il XII e il XIII secolo: un crocevia di civiltà	Conviene presentare il quadro generale a partire da carte, esplicitando anche i limiti temporali del tema (il periodo a cavallo fra i due secoli). Pur evitando uno studio dettagliato della civiltà cristiana, orientale ed islamica, sarà bene evidenziarne i fondamenti religiosi e politici.
- I fondamenti religiosi: cristianesimo latino, cristianesimo orientale, islamismo, giudaismo	A partire da un quadro generale, si approfondirà in modo particolare il ruolo della Chiesa nella cristianità occidentale: non solo religioso, ma anche politico, economico, sociale, culturale. Studi di caso: un esempio per illustrare le dimensioni del cristianesimo in Europa: evangelizzazione, integrazione, esclusione, repressione…); un elemento del patrimonio religioso (chiesa, abbazia, cattedrale …) ricollocato nel suo contesto storico.
- I flussi commerciali	Le principali rotte marittime e commerciali; i beni oggetto di commercio; l'organizzazione del commercio; il ruolo delle repubbliche marinare italiane (qui si potrà utilmente inserire uno studio di caso che illustri le vicende delle repubbliche marinare italiane e il loro ruolo di interfaccia fra Oriente e Occidente).
- Gli scambi culturali	Il mondo mediterraneo come luogo di scambi di conoscenze, in campo matematico, scientifico, medico, agricolo
- Convivenza pacifica e conflitti	Un esempio di convivenza pacifica: la Sicilia normanna; un esempio di conflitti: le Crociate
Società e culture dell'Europa medievale (XI – XIV secolo)	
Società e culture rurali	La vita delle comunità contadine (lavoro della terra, sociabilità…); La feudalità (realtà, immaginario e simbolica).
Società e culture urbane	Lo sviluppo urbano: fattori politici, economici, demografici; studio di due città in Europa, scelte in due aree culturali diverse. Si può utilizzare questa parte per esaminare anche le vicende di uno o più Comuni italiani

	Altre proposte di studi di caso: - Il mercante, protagonista della vita cittadina - Le corporazioni, primo esempio di associazionismo fra lavoratori - La fine di un ciclo: la crisi del Trecento - Ricchezza e povertà nella cultura medievale - La piazza come fulcro della vita cittadina - La civiltà comunale: chiese, municipi, università - La formazione degli Stati regionali in Italia e della monarchia nazionale in Francia (in chiave comparativa)
Nuovi orizzonti geografici e culturali all'alba dell'età moderna - L'allargamento del mondo (XV – XVI secolo) - Gli uomini del Rinascimento (XV – XVI secolo) - Scissione e rinnovamento della cristianità: Riforma e Controriforma - Lo sviluppo di un nuovo pensiero scientifico e tecnico	I contatti degli Europei con altri mondi e l'allargamento degli orizzonti geografici, sulla base dei seguenti studi di caso: . Un navigatore europeo e i suoi viaggi di scoperta (ad esempio, Cristoforo Colombo) . Un grande porto europeo (può essere utilizzato per illustrare i nuovi scambi commerciali attraverso l'Atlantico) . Una città precolombiana di fronte alla conquista e alla colonizzazione . Pechino: una città proibita? La civiltà umanistico-rinascimentale: . Un editore e il suo ruolo nella diffusione dell'Umanesimo . Un artista del Rinascimento nella società del suo tempo - Un principe del Rinascimento e la sua corte - Un riformatore e il suo ruolo nello sviluppo del protestantesimo - I gesuiti: un ordine religioso per difendere e diffondere il cattolicesimo - Uno scienziato del XVII secolo e la sua opera (ad esempio, Galileo) . I modi di diffusione della scienza nel XVII secolo . L'invenzione della macchina a vapore: una rivoluzione tecnologica
A questo punto i programmi francesi presentano una lacuna nella continuità cronologica. L'insegnante potrà liberamente scegliere se colmarla, almeno in parte, o passare al tema successivo. Quest'ultimo può anche essere affrontato all'inizio del quarto anno.	Nel caso in cui l'insegnante decida di colmare la lacuna cronologica, mantenendo il metodo degli studi di caso, si consigliano i seguenti argomenti: - L'economia del Seicento, fra crisi e atlantizzazione - La tratta dei negri - Lo sviluppo del capitalismo: l'invenzione della borsa - Il colbertismo

	- L'età dell'intolleranza; guerre di religione e caccia alle streghe - L'Italia sotto la dominazione spagnola - La costruzione della monarchia assoluta in Francia - La piazza barocca come strumento di glorificazione del potere politico e religioso: Place des Vosges a Parigi e Piazza san Pietro a Roma
Rivoluzioni, libertà, nazioni all'alba del mondo contemporaneo La rivoluzione francese: L'affermazione di un nuovo ordine politico.	 Le rivoluzioni prima della rivoluzione francese (rivoluzione inglese, rivoluzione americana); l'Illuminismo; la rivoluzione francese e le esperienze politiche che l'hanno caratterizzata fino all'Impero. Si metterà l'accento su alcune giornate rivoluzionarie significative, sul ruolo degli attori, individuali e collettivi, e sui principali sconvolgimenti politici, economici, sociali e religiosi. Gli effetti della Rivoluzione Francese in Italia (uno studio di caso: la Rivoluzione di Napoli del 1799). La modernizzazione politica e sociale: i limiti e l'impatto in Europa. <u>Possibili studi di caso</u>: - La coscrizione obbligatoria - Il sistema decimale - Il Codice Civile - L'Università Imperiale - Il Concordato
- Libertà e nazioni in Europa, Francia e Italia nella prima metà del secolo XIX	I movimento liberali e nazionali in Europa dopo il Congresso di Vienna. Italia e Francia dal 1815 al 1848. <u>Possibili studi di caso:</u> - 1848: rivoluzioni politiche, rivoluzioni sociali in Europa, Francia e Italia - L'abolizione della tratta degli schiavi e la sua applicazione - L'arte romantica, un'arte rivoluzionaria (analisi di una o più opere) - La caricatura come arma politica - Libertà e nazione nel pensiero di Giuseppe Mazzini

Classe 4a

Temi e argomenti di studio	Articolazione e possibili studi di caso
Capitalismo e società industriale alla conquista del mondo dalla metà del XIX secolo alla metà del XX secolo	
- I mutamenti dell'economia - Società e ideologie - L'imperialismo	Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale: nuovi modi di produzione; Il tempo del carbone e dell'acciaio; la diffusione dell'industrializzazione, fra liberismo e protezionismo; ritmi e cicli della crescita: la Grande Depressione alla fine dell'Ottocento, la grande crisi del 1929. Il mondo della Grande borghesia; il mondo operaio; le donne e i bambini al lavoro: nascita e diffusione del socialismo; l'anarchia; la Chiesa cattolica e la società moderna; l'irruzione della cultura di massa. L'Europa alla conquista del mondo; le giustificazioni del colonialismo; colonialismo francese e colonialismo italiano. Possibili studi di caso: - I mutamenti di una filiera economica (durante lo studio di caso, le trasformazioni tecniche sono messe in relazione con le loro conseguenze sociali e culturali. Es.: l'industria automobilistica, dall'artigianato alla produzione in serie). - L'immigrazione e la società francese (con particolare attenzione all'immigrazione italiana)

Francia e Italia dalla metà del secolo XIX alla Prima guerra mondiale	
- Francia	1848- 1870: la Francia fra Repubblica e Impero; La III Repubblica e il suo consolidamento; la Francia della Belle Époque. Possibile studio di caso: - L'affaire Dreyfus

- Italia	L'unificazione del Paese; La costruzione della Stato nazionale; La questione meridionale; L'età giolittiana; La prima industrializzazione in Italia e le prime lotte operaie. Possibile studio di caso: - Il ruolo della scuola nella costruzione dell'identità nazionale in Italia e Francia (in chiave comparativa)

La prima metà del XX secolo: da una guerra all'altra (1914-1945) - La Prima guerra mondiale	Cause, aspetti (in particolare, la nozione di "guerra totale"); svolgimento delle operazioni e interazioni tra i fronti (terrestri e marittimi); Francia e Italia in guerra; il genocidio degli Armeni; conseguenze della guerra. Possibili studi di caso: - Il Mediterraneo in guerra - Neutralisti e interventisti in Italia - Gli intellettuali e la Guerra in Italia - Il soldato "di massa" - La memoria della Prima Guerra mondiale
- Il periodo fra le due guerre	La Francia, una potenza liberale nella crisi degli anni Trenta Possibile studio di caso: - Le riforme del Front populaire in Francia. I totalitarismi: il fascismo in Italia, nazismo e stalinismo Possibili studi di caso: - La vita quotidiana sotto il Fascismo - La propaganda nel regime fascista e negli altri regimi totalitari - L'arte al servizio dei regimi totalitari
- La Seconda guerra mondiale	Le fasi principali: le operazioni all'Ovest, la guerra all'Est, le operazioni navali e aeronavali; il coinvolgimento dei civili: Resistenza e collaborazionismo; il genocidio degli Ebrei e dei Rom; Francia e Italia nel conflitto. Possibili studi di caso: - L'Italia, la guerra tedesca e la strategia periferica di Mussolini; - La persecuzione degli Ebrei, dalla discriminazione allo sterminio; l'universo concentrazionario nazista; le responsabilità di Francia e Italia nella Shoah

	- Resistenza italiana e Resistenza francese - La memoria della Shoah (o della Resistenza, o del collaborazionismo) nella società italiana e francese
- Le speranze di pace dopo la guerra	Dalla SDN all'ONU; caratteristiche dell'ONU e della sua missione.

Classe 5a

Temi e argomenti di studio	Articolazione e possibili studi di caso
Il mondo dal 1945 ai giorni nostri	
- Dalla società industriale alla società globalizzata	I "trenta gloriosi": trent'anni di crescita economica nei paesi industrializzati; la società dei consumi; nuovi costumi e nuovi soggetti sociali: donne e giovani. Dalla crisi degli anni Settanta ai giorni nostri: la crisi petrolifera del 1973: aspetti e conseguenze; il ritorno al liberismo; lo sviluppo del computer e dell'informatica; i mass-media oggi: il potere della comunicazione. Aspetti della globalizzazione: la ridefinizione del ruolo degli Stati-nazione; la nuova divisione internazionale del lavoro; la questione ambientale; la società "liquida", tra precarietà, multiculturalismo e ricerca dell'identità.
- Le relazioni internazionali dopo il 1945	Il confronto Est-Ovest fino al 1991: origini, aspetti e fasi della Guerra fredda (le cause della Guerra fredda, la costituzione dei blocchi, la crisi di Cuba, la Distensione, la guerra del Vietnam, l'espansionismo sovietico dopo il 1975, il ritorno degli Stati Uniti e la crisi dell'URSS nella seconda metà degli anni Ottanta, la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda) Il mondo dopo la fine della Guerra fredda: nuovo ordine o disordine mondiale? Crisi regionali (un argomento a scelta): - La questione del Medio Oriente; - L'America Latina, fra dominazione tradizionale degli Stati Uniti e messa in discussione di tale leadership
- Il Terzo Mondo, dall'indipendenza alla diversificazione	Le sfide politiche, economiche e sociali dei nuovi Stati nati dalla decolonizzazione A scelta: - L'Algeria dal 1954 al 1962 - l'Unione Indiana dal 1947
L'Europa dal 1945 ai giorni nostri	L'Europa occidentale in costruzione fino agli anni '80; le "democrazie popolari"; le sfide dell'Europa e dell'Unione Europea dopo il 1989
La Francia dal 1945 ai giorni nostri	Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica. Economia (la ricostruzione e i "trenta gloriosi" dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni '70; i grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni '70 ai giorni nostri).

	Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose). Studi di caso a scelta: - Le donne nella società francese - L'elezione presidenziale, una tra le sfide più importanti della vita politica francese
L'Italia dal 1945 ai giorni nostri	Le istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica (dal Centrismo al Centro-sinistra, gli "Anni di piombo", il tempo del pentapartito, il passaggio dalla Prima alla seconda Repubblica) L'economia (la ricostruzione, il "miracolo economico", i grandi cambiamenti dalla crisi degli anni '70 ai giorni nostri). La società e la cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose). Possibili studi di caso: - Aspetti e limiti del miracolo economico italiano - L'industria automobilistica protagonista delle trasformazioni economiche e dei modi di vita in Italia - La violenza politica in Italia negli anni Settanta - La lotta contro la criminalità organizzata dagli anni Settanta ad oggi - L'Italia da Paese d'emigrazione a Paese di immigrazione. Alcuni dei sottotemi elencati, per altro, e in particolare quelli che fanno riferimento alle trasformazioni economiche e sociali dei due Paesi, si prestano bene ad essere sviluppati in chiave comparativa (es.: L'evoluzione della condizione femminile in Italia e Francia dal dopoguerra ad oggi).

ALLEGATO *4*

ESABAC - Griglia di corrispondenza voti

Per gli studenti italiani

Italia	Francia	Mention
60	10	
61	10,17	
62	10,33	
63	10,5	
64	10,67	
65	10,83	
66	11	
67	11,17	
68	11,33	
69	11,5	
70	11,67	
71	11,83	
72	12	ASSEZ BIEN
73	12,17	
74	12,33	
75	12,5	
76	12,67	
77	12,83	
78	13	
79	13,17	
80	13,33	
81	13,5	
82	13,67	
83	13,83	
84	14	BIEN
85	14,17	
86	14,33	
87	14,5	
88	14,67	
89	14,83	
90	15	
91	15,12	
92	15,25	
93	15,37	
94	15,5	
95	15,62	
96	15,75	
97	15,87	
98	16	TRES BIEN
99	16,5	
/	17	
100	18	
/	19	
100 e lode	20	

Per gli studenti francesi

Francia	Italia
10 a 10,16	60
10,17 a 10,32	61
10,33 a 10,49	62
10,5 a 10,66	63
10,67 a 10,82	64
10,83 a 10,99	65
11 a 11,16	66
11,17 a 11,32	67
11,33 a 11,49	68
11,5 a 11,66	69
11,67 a 11,82	70
11,83 a 11,99	71
12 a 12,16	72
12,17 a 12,32	73
12,33 a 12,49	74
12,5 a 12,66	75
12,67 a 12,82	76
12,83 a 12,99	77
13 a 13,16	78
13,17 a 13,32	79
13,33 a 13,49	80
13,5 a 13,66	81
13,67 a 13,82	82
13,83 a 13,99	83
14 a 14,16	84
14,17 a 14,32	85
14,33 a 14,49	86
14,5 a 14,66	87
14,67 a 14,82	88
14,83 a 14,99	89
15 a 15,11	90
15,12 a 15,24	91
15,25 a 15,36	92
15,37 a 15,49	93
15,5 a 15,61	94
15,62 a 15,74	95
15,75 a 15,86	96
15,87 a 15,99	97
16 a 16,49	98
16,5 a 16,99	99
17 a 17,99	100
18 a 20	100 e lode

ALLEGATO *5*

La prova di «Lingua, cultura e comunicazione» per l'ESABAC TECHNO - Obiettivi, struttura e valutazione

La prova scritta di «Lingua cultura e comunicazione» per il doppio rilascio del diploma *Baccalauréat* - Esame di stato – ESABAC TECHNO - verte sul programma specifico del percorso di formazione integrata. Si integra alle consuete prove dell' esame di Stato

Obiettivo della prova

La prova ha lo scopo di valutare che le conoscenze e le competenze acquisite corrispondano al livello B2 del Q.E.C.R. (Quadro Europeo Comune di Riferimento) per la lingua, facendo anche riferimento agli obiettivi specifici relativi ai vari indirizzi di studio (turistico - indirizzo turismo o economico-amministrativo - indirizzo economia, finanza e marketing) così come indicato nel programma.

Struttura della prova

La durata totale della prova è di quattro ore. Il candidato può scegliere tra due argomenti di uguale difficoltà:

a) studio e analisi di un insieme di documenti (non più di 4 documenti, di cui uno iconografico, relativo alla specificità dell'indirizzo di studio);

b) analisi di un testo, relativo alla specificità dell'indirizzo di studio.

Descrizione della prova

Lo studio e l'analisi di un insieme di documenti:

Lo studio e l'analisi di un insieme di documenti deve permettere al candidato di riflettere e rispondere coerentemente in relazione al tema posto, sulla base dei documenti forniti e delle sue conoscenze.

Il tema focalizza una problematica specifica inerente al programma svolto. Si avvale di un massimo di 4 documenti di diversa natura (testi, immagini, cartine, statistiche…) di cui uno iconografico.

L'esercizio si compone di due parti. La prima invita il candidato a rispondere a poche domande, a partire dai documenti. La seconda parte consiste nella produzione autonoma da parte del candidato, in modo di dar prova di una riflessione coerente sul tema proposto, senza limitarsi alle informazioni contenute nei documenti.

L'analisi del testo

L'analisi verterà su un testo relativo alla specificità dell'indirizzo di studio . Deve consentire al candidato di dar prova della sua capacità di leggere un testo, di interpretarlo rispondendo a poche domande e di elaborare una produzione autonoma a partire dal testo.

Valutazione:

I punteggi per la prova di lingua, cultura e comunicazione scritta sono espressi, come per le altre prove ESABAC, in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

Analisi del testo

Il professore valuta:

la comprensione del testo;

la capacità di:

formulare un'interpretazione sulla base di un'analisi precisa e di un uso pertinente delle conoscenze acquisite;

elaborare una produzione autonoma in una forma scritta strutturata, coerente e corretta;

la padronanza dell'espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R. (relativamente a questo punto si vedano i criteri specifici).

Studio di un insieme di documenti

Il professore valuta:

la capacità di rispondere con esattezza e concisione ai quesiti posti;

la capacità di rispondere alla problematica dell'argomento con una riflessione strutturata che associ le conoscenze personali e le informazioni colte nei documenti del corpus; a tal riguardo sarà penalizzata la semplice trascrizione delle informazioni dei documenti come pure l'uso esclusivo delle nozioni del programma senza sfruttare i documenti forniti;

l'attitudine a leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare, mettere in relazione, gerarchizzare, contestualizzare le informazioni contenute nei vari documenti;

la padronanza a livello B2 dell'espressione scritta;

la padronanza dell'espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R. (relativamente a questo punto si vedano i criteri specifici indicati nel programma di lingua cultura e comunicazione).

La prova orale di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e di storia in francese.

Per la prova orale di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e di storia in francese, che si svolgerà nell'ambito del colloquio, condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, riferirsi a quanto già indicato nel decreto ministeriale.

16A07497

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 settembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di lufenuron, sulla base del dossier A7814T di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva lufenuron;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva lufenuron decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al regegolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Match Top», presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva lufenuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A7814T, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni del prodotto fitosanitario riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Match Top»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva lufenuron ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A7814T di All. III fino al 31 Dicembre 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 03 Dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/77/CE della Commissione del 01 Luglio 2009.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	9374	MATCH TOP	29/09/1997	**Syngenta Italia S.p.A.**	**ATTENZIONE** H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P280-P302+P352-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: **Melanzana, Fragola.** - Estensione per le colture: **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino.**				

syngenta.

MATCH TOP®

Insetticida in emulsione concentrata

Composizione

100 g di prodotto contengono:
lufenuron puro g 4.43 (50 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecil etere; Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:
. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro (LO)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Altre taglie: ml 100-250-500; litri 5
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Se vengono utilizzati in serra arnie di *Bombus terrestris* per l'impollinazione delle coltivazioni, le arnie devono essere coperte o rimosse dalla serra prima dell'applicazione del prodotto e scoperte o reintrodotte (posizionandole nello stesso punto) non prima di 48 ore dopo il trattamento.

Norme di sicurezza

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
"Avvertenza" **Consultare un Centro Antiveleni**

Match Top è un insetticida ad ampio spettro di azione facente parte della famiglia chimica delle aciluree, a base di lufenuron. Match Top è un inibitore della sintesi della chitina, e il suo meccanismo di azione è specifico per gli insetti. Match Top agisce sugli stadi immaturi degli insetti, come larve e ninfe che producono chitina, mentre non è attivo sulle forme adulte. Match Top agisce principalmente per ingestione. Match Top non possiede attività sistemica. Visto il meccanismo di azione di Match Top, per i lepidotteri il momento ideale di applicazione è dall'inizio al picco dell'ovideposizione, momento determinato mediante l'utilizzo di trappole a feromoni. Match Top è selettivo per gli acari predatori e gli insetti parassitoidi.

DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRA

Modalità di impiego e dosi

Coltura / Parassiti controllati	Dosaggio di Match Top ml /hl	l/ha	N° massimo dei trattamenti e modalità di applicazione
Peperone Tripidi: *Frankliniella occidentalis*	200	2	3 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: *Heliothis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Pomodoro Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*	200	2	3 trattamenti a distanza di 7 -14 giorni
Nottue: *Heliotis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Zucchino, cetriolo, cetriolino Tripidi: *Frankliniella occidentalis,Thrips tabaci*	200	2	2 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: *Heliotis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Ornamentali e floricole Tripidi: *Frankliniella occidentalis.*	200	2	3 trattamenti a distanza di 10 - 14 giorni
Nottue: *Heliothis armigera e Spodoptera spp.*	100	1	

La dose di Match Top calcolata in base al volume di bagnatura non deve mai risultare inferiore a quella minima raccomandata in litri per ettaro.
Non trattare in fioritura od in coltivazioni con piante spontanee in fioritura, particolarmente in condizioni che favoriscano la deriva del prodotto.
Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

27 SET. 2016

Etichetta autorizzata con D.D. del

syngenta.

MATCH TOP®

Insetticida in emulsione concentrata

Composizione

100 g di prodotto contengono:

lufenuron puro	g 4.43	(50 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecil etere; Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml* 100**

Altri stabilimenti di produzione:
. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro (LO)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena

® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 SET. 2016

16A07496

DECRETO 27 settembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di lufenuron, sulla base del dossier A7814T di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva lufenuron;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva lufenuron decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decret di autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Match Top, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva lufenuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A7814T, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare delle registrazioni del prodotto fitosanitario riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario Match Top;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva lufenuron ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A7814T di All. III fino al 31 Dicembre 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 03 Dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/77/CE della Commissione del 01 Luglio 2009.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	9374	MATCH TOP	29/09/1997	**Syngenta Italia S.p.A.**	ATTENZIONE H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P280-P302+P352-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: **Melanzana, Fragola.** - Estensione per le colture: **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino.**				

syngenta.

MATCH TOP®

Insetticida in emulsione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
lufenuron puro g 4.43 (50 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecil etere; Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:
. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro (LO)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Altre taglie: ml 100-250-500; litri 5
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Se vengono utilizzati in serra arnie di *Bombus terrestris* per l'impollinazione delle coltivazioni, le arnie devono essere coperte o rimosse dalla serra prima dell'applicazione del prodotto e scoperte o reintrodotte (posizionandole nello stesso punto) non prima di 48 ore dopo il trattamento.

Norme di sicurezza
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni per il medico
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
"Avvertenza" **Consultare un Centro Antiveleni**

Match Top è un insetticida ad ampio spettro di azione facente parte della famiglia chimica delle aciluree, a base di lufenuron. Match Top è un inibitore della sintesi della chitina, e il suo meccanismo di azione è specifico per gli insetti. Match Top agisce sugli stadi immaturi degli insetti, come larve e ninfe che producono chitina, mentre non è attivo sulle forme adulte. Match Top agisce principalmente per ingestione. Match Top non possiede attività sistemica. Visto il meccanismo di azione di Match Top, per i lepidotteri il momento ideale di applicazione è dall'inizio al picco dell'ovideposizione, momento determinato mediante l'utilizzo di trappole a feromoni. Match Top è selettivo per gli acari predatori e gli insetti parassitoidi.

DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRA

Modalità di impiego e dosi

Coltura Parassiti controllati	Dosaggio di Match Top ml /hl	Dosaggio di Match Top l/ha	N° massimo dei trattamenti e modalità di applicazione
Peperone Tripidi: *Frankliniella occidentalis*	200	2	3 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: *Heliothis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Pomodoro Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*	200	2	3 trattamenti a distanza di 7 -14 giorni
Nottue: *Heliotis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Zucchino, cetriolo, cetriolino Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*	200	2	2 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: *Heliotis armigera, Spodoptera* spp.	100	1	
Ornamentali e floricole Tripidi: *Frankliniella occidentalis.*	200	2	3 trattamenti a distanza di 10 - 14 giorni
Nottue: *Heliothis armigera e Spodoptera* spp.	100	1	

La dose di Match Top calcolata in base al volume di bagnatura non deve mai risultare inferiore a quella minima raccomandata in litri per ettaro.
Non trattare in fioritura od in coltivazioni con piante spontanee in fioritura, particolarmente in condizioni che favoriscano la deriva del prodotto.
Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

27 SET. 2016

Etichetta autorizzata con D.D. del

syngenta.

MATCH TOP®

Insetticida in emulsione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
lufenuron puro g 4.43 (50 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecil etere; Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P261 Evitare di respirare la polvere/ i.fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97

Partita n. vedi corpo della confezione **ml 100**

Altri stabilimenti di produzione:
. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro (LO)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena

® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 SET. 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

16A07498

DECRETO 27 settembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di lufenuron, sulla base del dossier A16093A di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva lufenuron;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva lufenuron decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ADRESS, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva lufenuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A16093A, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario ADRESS;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lufenuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva lufenuron ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A16093A di All. III fino al 31 Dicembre 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 03 Dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/77/CE della Commissione del 01 Luglio 2009.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	13923	ADRESS	01/09/2011	**Syngenta Italia S.p.A.**	ATTENZIONE H410; EUH401; P102-P270-P273-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: **Nettarine, Albicocco.**				

syngenta.

ADRESS®

Esca pronta all'uso per il controllo della mosca mediterranea

Composizione
100 g di prodotto contengono:
lufenuron puro g 3,0
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 13923 Dell'01/09/2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 40***

Altri stabilimenti di produzione:
ECOLOGIA Y PROTECCION AGRICOLA S.L., c/ Gregal 11 (Pol. Ind. "Ciutat de Carlet"), Carlet, Valencia (Spain)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Altra taglia: ml 60
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Norme di sicurezza
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni.
Contiene Lufenuron. Può causare reazione allergica.

CARATTERISTICHE
Adress è un'esca pronta all'uso per il controllo della Mosca mediterranea (*Ceratitis capitata*) su agrumi, pomacee, drupacee, vite, kaki e fico. Adress provoca la sterilizzazione dei maschi e delle femmine adulte tramite ingestione, impedendo la schiusura delle uova e, quindi, la moltiplicazione dell'insetto. Adress non entra in contatto con la pianta, è specifico per la mosca mediterranea della frutta e garantisce un'adeguata selettività sulla fauna ausiliaria.
Ogni esca è composta da un piattino (capsula) contenente il gel a base di lufenuron e sostanze attrattive, da utilizzarsi in associazione a specifiche unità di supporto plastico.

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 SET. 2016

DOSI E MODALITÀ' DI IMPIEGO:

Coltura	Fitofagi	Dose /ha	Modalità di applicazione
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino) POMACEE (Melo, Pero) DRUPACEE (pesco, susino) Vite Kaki, Diospiro Fico	*Ceratitis capitata* (mosca mediterranea della frutta)	24 unità per ettaro	• Disporre annualmente le unità in campo prima della comparsa dell'insetto nel frutteto, in genere alcuni mesi prima dell'invaiatura dei frutti. • Collocare le unità appendendole sui rami, ad una altezza di circa 1,5 - 2 metri dal terreno, preferendo l'esposizione ad est – sudest. • Mantenere una distanza di 20-25 metri fra una unità e l'altra.

Raccomandazioni:
In caso di elevata presenza di mosca, può essere necessario integrare ADRESS con insetticidi specifici, soprattutto nel primo anno di applicazione.
Si consiglia di applicare insetticidi attivati con esca alimentare o trappole a cattura massale sul perimetro degli appezzamenti trattati con ADRESS.
Le capsule contenenti il lufenuron e gli attrattivi all'interno delle unità di supporto devono essere sostituite ogni anno.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 SET. 2016

syngenta.

16A07501

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2016.

Iscrizione della denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1729/2016 della commissione del 22 settembre 2016, la denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» riferita alla categoria «Pasta Alimentare» è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1729/2016 del 22 settembre 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Culurgionis d'Ogliastra», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 ottobre 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CULURGIONIS D'OGLIASTRA»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) Culurgionis d'Ogliastra è riservata alla pasta fresca ripiena prodotta nel territorio di cui all'art. 3, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

I Culurgionis d'Ogliastra sono un prodotto a base di pasta fresca con forma a fagottino chiuso a mano e racchiudente un ripieno costituito da una miscela di patate fresche o disidratate in fiocchi, formaggi, grassi vegetali e/o animali, aromi. La chiusura del fagottino ricorda una spiga stilizzata.

All'atto dell'immissione al consumo i Culurgionis d'Ogliastra presentano le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

caratteristiche fisiche:

forma: il prodotto finito assume una forma a fagottino che presenta, sul lato convesso, una tipica chiusura che ricorda la spiga del grano;

peso del singolo Culurgionis d'Ogliastra: varia da un minimo di g 20 ad un massimo di g 33;

rapporto in peso sfoglia/ripieno: varia da un minimo di 0,5 ad un massimo di 2,0;

numero di chiusure della sfoglia sul ripieno: ≥ 10.

caratteristiche chimiche:

proteine totali: comprese tra 5,0 e 16,0%;

grassi: compresi tra 5 e 15%;

carboidrati: compresi tra 20 e 40%;

amido: compreso tra 2,0 e 5,0.

caratteristiche organolettiche:

consistenza: molle, con impasto omogeneo;

colore: sfoglia: bianco tendente al giallo;

colore ripieno: giallo più intenso con possibili striature verdastre dovute alla presenza di menta e/o basilico;

gusto: sapore acidulo e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della miscela di formaggi, leggermente stemperato dal gusto dolce delle patate; retrogusto speziato;

profumo: intenso dovuto alle semole e agli farine e alla presenza di erbe aromatiche o spezie (menta, basilico, aglio, cipolla).

Art. 3.
Zona di produzione

L'areale di produzione dei Culurgionis d'Ogliastra riguarda il territorio dell'Ogliastra, in cui ricadono i seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Per tradizione consolidata, tale areale di produzione si estende anche ai comuni limitrofi alla provincia dell'Ogliastra Esterzili, Sadali ed Escalaplano, in Provincia di Cagliari. Dal punto di vista geografico il territorio si colloca nella Sardegna centro orientale i cui confini naturali sono segnati a sud dal Salto di Quirra, ad ovest dalle quote più alte del massiccio del Gennargentu, a sud-ovest dalla Barbagia di Seulo, a nord e a nord-ovest dal Supramonte di Dorgali e Orgosolo e ad est dal Golfo di Orosei.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori, e dei condizionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La preparazione dei Culurgionis d'Ogliastra IGP viene distinta in due fasi: preparazione della sfoglia e preparazione del ripieno:

a. Ingredienti sfoglia:

semola di grano duro e farina di grano tenero: in rapporto variabile tra loro da 15% a 70% nella percentuale di peso della sfoglia. Le semole impiegate non devono presentare un contenuto proteico percentuale inferiore al valore di 11,5%;

strutto: da 0,5% a 6,0% o, in alternativa, burro o olio extravergine d'oliva da 3,0% a 7,0% nella percentuale di peso della sfoglia;

sale: quanto basta;

acqua: quanto basta;

b. Ingredienti ripieno:

patate: da 60% a 80% o, in alternativa, fiocchi di patate da 15% a 45% nella percentuale di peso del ripieno;

miscela di formaggi: casu axedu (sinonimi: casu agedu, fruhe o viscidu) e/o, pecorino e/o ovicaprino e/o caprino e/o vaccino in rapporto variabile tra loro da 10% a 50% nella percentuale di peso del contenuto totale di formaggi. La miscela di formaggi è in rapporto variabile dal 10% al 25% nella percentuale di peso del contenuto totale del ripieno;

grassi animali (sego e/o strutto) e/o olio extravergine di oliva in rapporto variabile tra loro dal 4% al 10% nella percentuale di peso del contenuto totale in grassi;

acqua: quanto basta;

possono essere utilizzati i seguenti ingredienti: menta e/o aglio e/o basilico e/o cipolla.

Preparazione.

Gli ingredienti per la sfoglia si uniscono e si fanno amalgamare nell'impastatrice. Appena pronta, la pasta viene passata nel cilindro e successivamente nella sfogliatrice, si effettua la trafilazione e si porziona la sfoglia nelle forme circolari. Separatamente viene amalgamato l'impasto per il ripieno che, una volta pronto, viene posizionato sulla porzione di sfoglia circolare. La sfoglia viene quindi ripiegata sul ripieno ed i due lembi sigillati in una chiusura che assume la forma di spiga di grano, dovuta alla particolare e rigorosa manualità adottata.

Confezionamento.

Il prodotto Culurgionis d'Ogliastra può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità di quanto previsto all'art. 8.

Il prodotto può essere confezionato fresco o condizionato in atmosfera modificata o surgelato nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

L'economia agricola e pastorale ha condizionato ogni aspetto di vita sociale e di sviluppo della Sardegna, influenzando anche le tradizioni gastronomiche tipiche nei diversi territori.

La spiccata vocazione cerealicola, ha fatto sì che nell'Isola si sviluppasse una tradizione di produzione di pane e paste fresche e secche senza uguali.

Le tipologie di pasta prodotte in Sardegna sono in numero considerevole, le varietà cambiano da zona a zona in relazione alle materie prime adoperate, alla foggiatura data, alla ricorrenza per cui si effettua la preparazione.

Nonostante questo grande patrimonio gastronomico, si è tuttavia concordi nell'asserire che i Culurgionis d'Ogliastra siano senza dubbio una delle paste più caratteristiche e geograficamente individuabili. Vengono infatti prodotti in un'area circoscritta alla sola Ogliastra e a qualche comune limitrofo. È in questa zona che la ricetta ed anche la sua forma si sono originate, legandosi in modo inscindibile al territorio stesso.

La particolare configurazione territoriale dell'area geografica di produzione che ha influito sul suo millenario isolamento ha infatti permesso di tramandare e conservare nel tempo la ricetta autentica, senza influenze esterne, rendendo i Culurgionis d'Ogliastra un prodotto tipico e specifico.

I Culurgionis d'Ogliastra nascono come un piatto povero, proprio della cultura agropastorale, pertanto il ripieno è stato adeguato alla disponibilità di materie prime della zona. Le patate, essendo facilmente coltivabili, rappresentavano sicuramente una risorsa alimentare di cui tutti indistintamente potevano disporre. Per arricchirne il gusto esse venivano insaporite con formaggio salato, grasso animale e/o vegetale e con l'aggiunta eventuale di aglio e/o basilico e/o menta e/o cipolle e formaggi tra cui, nella stagione estiva, il casu axedu. Questi ingredienti utilizzati in un'unica miscela come ripieno sono, per tradizione ormai consolidata da decenni , usati per farcire i Culurgionis d'Ogliastra. L'elemento che maggiormente lega il prodotto al territorio è la chiusura a «spighetta». Questo particolare modo di chiudere la pasta è originario di questa zona della Sardegna e per tradizione viene fatto rigorosamnete a mano. Questa particolare chiusura richiede precisione e doti di grande abilità; il risultato ricorda un punto di cucito o ricamo poiché la pasta, per sigillare il ripieno del prodotto, viene alternativamente chiusa prima a sinistra e quindi a destra tradizionalmente e solo da abili mani femminili.

La produzione di questa pasta, oltre alla sua importanza per il valore alimentare e nutritivo, è legata a funzioni sacre, simboliche e cerimoniali.

L'origine dei Culurgionis d'Ogliastra sembra legata ad antichissimi riti agricoli che molti popoli del Mediterraneo facevano in onore della Grande Madre. Alla Grande Madre, così come ad altre divinità femminili, erano attribuite funzioni di protezione della fertilità. Era la Grande Madre a dare vita al grano, indispensabile per il sostentamento materiale delle popolazioni.

I Culurgionis d'Ogliastra, con la loro forma a fagottino racchiudente un ripieno (quasi ad emulare una maternità) e la caratteristica chiusura che riporta fedelmente una spiga, potrebbero avere origine da questi riti primitivi di ringraziamento per la fertilità dei suoli che producevano il grano necessario per la vita o per evocare la particolare propensione dei suoli sardi alla coltivazione del grano.

L'arte della produzione dei Culurgionis d'Ogliastra è stata tramandata da madre in figlia e da generazioni, e oggi questa singolare pasta viene prodotta secondo una tecnica pressoché immutata.

Le proprietà e le caratteristiche qualitative dei Culurgionis d'Ogliastra sono pertanto riconducibili alla sua origine locale, nonché alla conservazione del processo produttivo.

Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni dell'areale di produzione e che celebrano questo prodotto. Si citano ad esempio alcuune sagre annuali organizzate nei mesi di maggiore affluenza turistica quali la Sagra di Tortolì nel mese di Luglio; Sagra di Barisardo nel mese di agosto; la Sagra di Sadali nel mese di giugno-luglio e la Sagra di Loceri nel mese settembre.

Numerosi sono i riferimenti alla denominazione Culurgionis d'Ogliastra su guide, ricettari e pubblicazioni che testimoniano la reputazione del nome e la sua tradizionale produzione nell'area geografica. Si citano:

«Cucine di Sardegna» di Giuseppina Perisi, Muzio editore, 1989;

«La Sardegna dei cibi e dei vini» di Riccardo Campanelli, Maggioli editore, 1990;

«Buon appetito in Sardegna» di Loredana Cicu Solinas, Editar, 1992;

«Guida pratica della Sardegna», di Salvatore Colomo, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 1993;

«I sapori della Sardegna - la cucina» di Autori Vari, Zonza Editori, 1999;

«Sa Cuchina Sarda» di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2001;

«Sa Cuchina Sarda di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2003;

«La bella selvaggia» di Lello Caravano, Itinerari speciali Bell'Italia, giugno 2003;

«Sardegna - Le paste della tradizione», Regione autonoma della Sardegna editore, 2006;

«Pane e casu - Ricette della tradizione culinaria sarda», Condaghes editore, 2006;

Nell'articolo di Giacomo Mameli «Tecnologia nei culurgionis per vendere Sardegna a Manhatan», pubblicato nel 2007 dal centro studi urbani dell'università degli studi di Sassari la denominazione Culurgionis d'Ogliastra viene definita «come piatto da nobel della gastronomia»;

«Culurgioni d'ogliastra: unici nel contenuto e nella forma» di M. A. Dessì rivista «Premiata salumeria italiana n. 4/2009;

«Itinerari del gusto in Sardegna», Imago multimedia Editore, 2012;

Art. 7.
Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Certiquality Srl via Gaetano Giardino, 4 20123 Milano Tel. 02806917.1 Fax 02 86465295 e-mail certiquality@certiquality.it.

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportato il logo della IGP Culurgionis d'Ogliastra, descritto di seguito, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La confezione reca inoltre obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «CULURGIONIS D'OGLIASTRA», seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore;

la dicitura «con patate» o in alternativa «con fiocchi di patate» a seconda dell'ingrediente utilizzato nel ripieno.

Il logo è costituito da una Q nel cui interno sono rappresentati due Culurgionis d'Ogliastra e la scritta IGP CULURGIONIS D'OGLIASTRA. Il logo deve essere impresso sulla superficie della confezione.

La denominazione «CULURGIONIS D'OGLIASTRA» è intraducibile.

La Indicazione geografica protetta «CULURGIONIS D'OGLIASTRA» deve figurare in etichetta in caratteri maggiori rispetto ad altre scritte, chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la IGP.

Alla Indicazione geografica protetta «CULURGIONIS D'OGLIASTRA» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Caratteristiche tecniche del logo

Colori istituzionali							
Colori utilizzati	Pantone	cmyk			rgb		
		m	y	k	r	g	b
Marron scuro	4695 c	79	100	72	71	15	
Arancio	165 c	60	100		255	102	
Giallo oro	136 c	27	79		254	186	47

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Il riferimento alla IGP Culurgionis d'Ogliastra potrà altresì essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione ricadenti nella zona geografica delimitata.

16A07530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi area sanitaria società cooperativa sociale validamente identificabile in sigla con la denominazione C.S.A.S. soc. coop. sociale», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 14 gennaio 2016, n. 4/2016, del Tribunale di Vercelli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa servizi area sanitaria società cooperativa sociale validamente identificabile in sigla con la denominazione C.S.A.S. soc. coop. sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'ado-

zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stato ritualmente convocato all'udienza del 14 gennaio 2016;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa servizi area sanitaria società cooperativa sociale validamente identificabile in sigla con la denominazione C.S.A.S. soc. coop. sociale», con sede in Casale Monferrato (Alessandria) - (codice fiscale n. 02135420061) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Paris nato a Pavia il 1° marzo 1966 (codice fiscale PRSLRT01G388J), ivi domiciliato in via della Rocchetta n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A07532

DECRETO 9 agosto 2016.

Assegnazione di risorse finanziarie agli interventi «Smart & Start Italia» per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e «Nuove imprese a tasso zero» per il sostegno alla nuova imprenditorialità.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, che prevede un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative (in breve «Smart&Start Italia»);

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, che prevede che per la concessione delle agevolazioni siano utilizzate le «risorse liberate» rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006;

Visto il Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (di seguito «PON SIL»), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000 e modificato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 5185 del 15 dicembre 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali comunitari;

Visto il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006 (di seguito «QCS»), di cui alle decisioni della Commissione europea n. C(2000)2050 del 1° agosto 2000 e n. C(2004) 4689 del 30 novembre 2004 e, in particolare, il paragrafo 6.3.6 del QCS che stabilisce indirizzi e criteri per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse rivenienti a titolo di rimborso a carico del bilancio comunitario e del Fondo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cosiddette «risorse liberate») per i progetti «coerenti», imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;

Visto, in particolare, il paragrafo 5.3.5 del PON SIL, concernente l'utilizzo delle risorse liberate;

Vista la relazione finale di esecuzione del PON SIL, approvata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2011 con nota Ref. Ares(2011)1233356;

Viste le «Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del QSN con procedura scritta chiusasi in data 8 ottobre 2009 e da ultimo modificate, a mezzo

di apposita procedura scritta, al fine di recepire gli esiti della riunione del Gruppo di lavoro per la sorveglianza e accompagnamento nell'attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate della programmazione 2000-2006 del 15 maggio 2014;

Considerato che le suddette modalità prevedono, ai sensi del citato paragrafo 6.3.6 del QCS, che le risorse liberate siano impiegate nel rispetto dei vincoli territoriali e tematici del QCS, in coerenza con gli obiettivi dei programmi operativi e con i contenuti delle misure, nonché siano riallocate dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione all'interno degli assi prioritari da cui provengono le risorse comunitarie utilizzate per finanziare i progetti, ai sensi dello stesso paragrafo 6.3.6 del QCS;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, recante la ripartizione delle risorse destinate, ai sensi della delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, «Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (cosiddetto intervento «Nuove imprese a tasso zero»);

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto in particolare l'Asse III - Competitività PMI, Azione 3.5.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza» del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, che include negli strumenti attuativi dell'Azione gli interventi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 («Smart&Start Italia»);

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Ritenuto necessario dare pronto avvio all'Azione 3.5.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, assicurando inoltre la continuità dell'azione di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa attraverso la misura agevolativa «Smart&Start Italia»;

Considerato che la misura agevolativa «Nuove imprese a tasso zero» è coerente con i vincoli territoriali, tematici e cronologici per l'utilizzo delle «risorse liberate» rivenienti dal PON SIL;

Considerato lo stato degli impegni programmatici delle «risorse liberate» rivenienti dal PON SIL come risultante dal monitoraggio periodico dell'utilizzo di dette risorse;

Ritenuto opportuno assicurare la copertura finanziaria della misura agevolativa «Nuove imprese a tasso zero» nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mediante le predette «risorse liberate»;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione allo strumento «Smart&Start Italia» di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'art. 13, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, per complessivi € 45.500.000,00, comprensivi degli oneri di gestione;

b) risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, destinate al finanziamento di progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin-off della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano».

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'art. 13, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, le lettere *a)*, *b)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* in favore di start-up innovative ubicate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia («regioni meno sviluppate»), relativamente alle risorse liberate di cui al comma 4, lettera *a)*, nei limiti dell'importo di € 33.400.000,00, comprensivi degli oneri di gestione;

b) in favore di start-up innovative ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna («regioni in transizione»), relativamente alle risorse liberate di cui al comma 4, lettera *a)*, nei limiti dell'importo di € 12.100.000,00, comprensivi degli oneri di gestione»;

«*d)* in favore delle start-up innovative ubicate nelle rimanenti regioni del territorio nazionale, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativamente alle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al comma 4, lettera *c)*».

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, all'art. 6, comma 5, lettera *a)*, e all'art. 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, le parole «nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

4. Alle iniziative già oggetto di concessione delle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 vigenti alla data della concessione.

Art. 2.

Assegnazione allo strumento «Nuove imprese a tasso zero» di «risorse liberate» rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006.

1. Le «risorse «liberate» rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, già assegnate dall'art. 13, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 allo strumento «Smart&Start Italia» e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un ammontare complessivo di € 77.120.360,63, sono destinate alla concessione di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, «Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

2. All'intervento di cui al comma 1 sono assegnati ulteriori € 23.815.791,52 a valere sulle medesime risorse liberate rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si provvede alla definizione degli atti e delle procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie, in coerenza con i vincoli e i criteri propri del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» e delle «risorse liberate» rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2475

16A07495

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roma 2000 società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Roma 2000 Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 27 giugno 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 489.192,00, si riscontra una massa debitoria di € 597.695,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 108.503,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Roma 2000 società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05303581002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pierluigi Bertani nato a Bologna l'8 settembre 1942 (codice fiscale BRTPLG42P08A944T), e ivi domiciliato in via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07521

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «DFL Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unicoop ha chiesto che la società «DFL Service società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.635.705,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 7.498.071,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 889.995,00

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «DFL service società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04531051003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudia Domolo, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 25 aprile 1983 (C.F. DMLCLD83D65A773H), e domiciliata in Roma, via Ulpiano, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
ORSINI

16A07522

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Metal società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «New Metal Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 12.653,00, si sono riscontrati debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari ad € 56.512,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 43.792,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «New Metal Società cooperativa», con sede in Latina (codice fiscale 02560210599) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Manuela Cundari, nata ad Arezzo il 2 gennaio 1983 (codice fiscale CNDMNL83A42A390N), e domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07523

DECRETO 28 settembre 2016.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Hermes S.r.l., in Monza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 (di seguito decreto-legge n. 40/2010);

Viste le sentenze in data 28 aprile/20 maggio 2016 con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, l'insolvenza delle società Mazal Global Solutions S.r.l. e AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.A. in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2016 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, delle società Mazal Global Solutions S.r.l. (Codice fiscale e partita I.V.A. 09041540965) e AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.A. in liquidazione (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01627960154) è nominato commissario straordinario il prof. Bruno Inzitari;

Vista l'istanza depositata in data 19 settembre 2016 con la quale il commissario straordinario ha richiesto, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 citato, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Hermes S.r.l. (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07121890961), partecipata al 100% del capitale sociale

dalla società AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.A. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e dell'art. 81 del decreto legislativo n. 270/1999, ai fini della estensione alla Hermes S.r.l. della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata istanza circa la sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa la società Hermes S.r.l. «la quale da tempo non percepisce il corrispettivo delle proprie prestazioni e non dispone pertanto delle risorse per far fronte alle proprie obbligazioni» e presenta, nella «bozza di bilancio al 31 dicembre 2015, in corso di approvazione, un patrimonio netto negativo per € 176.456,94»;

Preso atto che, in data 19 settembre 2016, è stato depositato al Tribunale di Milano il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società Hermes S.r.l.;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata.

Decreta:

Art. 1.

La società Hermes S.r.l, con sede Monza (MB) - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07121890961 - è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/03 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il prof. Bruno Inzitari, nato a Cagliari, il 24 luglio 1948, già commissario straordinario delle società Mazal Global Solutions S.r.l. e AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.A. in liquidazione.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A07509

DECRETO 7 ottobre 2016.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Imes S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1982 con il quale la S.p.A. Centrofin è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla seguente impresa del gruppo: IMES S.p.a. in data 26 marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato commissario liquidatore delle procedure delle sopra citate società il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Centrofin in amministrazione straordinaria il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, il dott. Saverio Simori ed il dott. Francesco Ruscieno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 2010, con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Torino del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale nonché della relazione accompagnatoria del comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 agosto 2016, prot. 0259752 con la quale il commissario in carica comunica che la cancelleria del Tribunale di Torino ha certificato l'assenza di contestazioni a seguito del deposito degli atti finali chiedendo che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla IMES S.p.a.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della IMES S.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede legale in Torino, corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della IMES S.p.a., compresi il deposito, nelle forme di legge, delle somme vincolate a favore di eventuali creditori irreperibili, presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, nonché quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 7 ottobre 2016

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

16A07554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Assegnazione del finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci. (Bando 2016)

L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato il bando 2016 per la ricerca indipendente sui farmaci.

Il testo integrale del bando, con le istruzioni per la partecipazione, sono consultabili all'indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 18,00 del 5 dicembre 2016 esclusivamente per via telematica.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio ricerca indipendente dell'AIFA all'indirizzo e-mail: ricercaindipendente@aifa.gov.it

16A07627

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo all'adozione del decreto 11 ottobre 2016 di riassegnazione delle risorse finanziarie non utilizzate ai distretti socio-assistenziali della Regione Calabria.

Si comunica che con decreto n. 1278/PAC dell'11 ottobre 2016, sono state riassegnate le risorse finanziarie non utilizzate, con il Primo riparto, ai distretti socio-assistenziali della Regione Calabria, con riferimenti ai servizi di cura agli anziani non autosufficenti, prevedendo l'incremento del Secondo riparto finanziario, al fine di finanziare la prosecuzione e il potenziamento dei servizi già oggetto di autorizzazione.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito http://pacinfanzia-eanziani.interno.gov.it/.

16A07544

Determinazione della sanzione ai comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2015.

Si comunica che in data 11 ottobre 2016 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ai comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec20-16.html

16A07555

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al merito di Marina.

Con il decreto ministeriale n. 245, datato 16 settembre 2016, al Primo Maresciallo nocchiere di porto Paolo Onorato Giudice, nato l'8 febbraio 1968 a Ozieri (SS), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteorologiche, operava con altissima professionalità, abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela «For Us». Con il suo operato dava lustro e onore alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar di Sardegna, 1° ottobre 2015.

Con il decreto ministeriale n. 246, datato 16 settembre 2016, al Secondo Capo nocchiere di porto Gianluca Canzedda, nato il 4 novembre 1976 a Olbia (OT), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di macchina di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteorologiche, operava con altissima professionalità, abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela «For Us». Con il suo operato dava lustro e onore alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar di Sardegna, 1° ottobre 2015.

Con il decreto ministeriale n. 247, datato 16 settembre 2016, al Sottocapo di 3' classe nocchiere di porto Giovanni Romeo, nato l'11 giugno 1988 a Reggio di Calabria, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di macchina di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteorologiche, operava con altissima professionalità, abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela «For Us». Con il suo operato dava lustro e onore alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar di Sardegna, 1° ottobre 2015.

Con il decreto ministeriale n. 248, datato 16 settembre 2016, al Capo di Seconda classe nocchiere di porto Angelo Fresi, nato il 18 luglio 1978 a Bosa (OR), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Direttore di macchina di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteorologiche, operava con altissima professionalità, abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela «For Us». Con il suo operato dava lustro e onore alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar di Sardegna, 1° ottobre 2015.

16A07508

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della società ECO European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 28 settembre 2016, la società ECO European Certifying Organization S.P.A con sede a Faenza (RA) via Mengolina 33, è stata confermata quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 24 ottobre 2020.

16A07528

Conferma della società ICE Istituto Certificazione Europea S.p.a., in Anzola dell'Emilia quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 28 settembre 2016, la società ICE Istituto certificazione europea S.P.A con sede a Anzola dell'Emilia (BO) via Garibaldi 20, è stata confermata quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 24 ottobre 2020.

16A07529

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «FOIN DE CRAU».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 359 del 30 settembre 2016, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Foin de Crau» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Fieno», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A07531

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'Area Industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1569 del 12 settembre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 68, particelle n. 178 ex 50 di mq 843, n. 179 ex 50 di mq 2.793 e foglio 89, particella n. 216 ex 99 di mq 544 - indennità liquidata € 41.189,15 - ditta Di Leo Vincenzo Gerardo, Di Leo Maria Antonia, Di Leo Michelina e Di Leo Antonietta Francesca;

foglio 67, particelle n. 570 ex 246 di mq 2 e n. 572 ex 190 di mq 40 - indennità liquidata € 1.359,11 - ditta Parrillo Francesco.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A07499

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.

Con decreto n. 1568 del 12 settembre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39 /60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel comune di Pescopagano (Potenza):

foglio 28, particelle n. 282 ex 7 di mq 140 e n. 287 ex 74 di mq 4.300 - indennità liquidata € 4.596,00 - ditta Miele Antonio;

foglio 28, particella n. 284 ex 74 di mq 390 - indennità liquidata € 404,00 - ditta De Vecchis Elisabetta, Tullio Andrea, Tullio Francesco e Tullio Giuseppe;

foglio 27, particella n. 571 ex 412 di mq 780 - indennità liquidata € 6.000,00 - ditta Graziano Antonio;

foglio 27, particelle n. 564 ex 249 di mq 595, n. 551 ex 389 di mq 895, n. 557 ex 391 di mq 1.410, n. 539 ex 251 di mq 5 e n. 559 ex 391 di mq 95 - indennità liquidata € 15.000,00 - ditta Gallo Valeria e Via Giovanni;

foglio 27, particelle n. 527 ex 240 di mq 765, n. 541 ex 261 di mq 1.240; foglio 30, particelle n. 569 ex 59 di mq 2.200, n. 567 ex 115 di mq 1.100, n. 538 ex 225 di mq 10, n. 529 ex 110 di mq 380 e foglio 28, particella n. 381 ex 65 di mq 840 - indennità liquidata € 54.500,00 - ditta Errico Michele.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A07500

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-246) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.